

DELIBERA COMMISSIONE DI GARANZIA

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione degli scioperi

La Commissione di garanzia con la delibera 01/60 del 31 Maggio, ha chiarito i dubbi interpretativi che le Organizzazioni Sindacali e l'Abi avevano rappresentato nel corso dell'audizione del 29 Marzo.

E' stato precisato che è legittima una "unica azione che comprende più astensioni collettive". Pertanto "un pacchetto di ore di astensione distribuite nell'arco di più giornate lavorative .. non integra la violazione del divieto di proclamazioni plurime.

E' in ogni caso necessario che siano predeterminati:

- **il numero complessivo delle ore di astensione prevista;**
- **le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni."**

E' altresì necessario il rispetto delle franchigie e il contenimento della singola azione di sciopero entro 28 giorni dalla data di inizio dell'azione di sciopero.

Per quanto riguarda lo sciopero dello straordinario, rispettando le stesse regole dello sciopero ordinario, comprese le franchigie, può protrarsi oltre il termine dei 28 giorni ma in modo tale che non si determinino "condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge".

La sottomissione dello sciopero dello straordinario alla regola delle franchigie appare inverosimilmente esagerata, ma nel suo complesso la delibera accoglie le osservazioni prospettate dal Sindacato e consente ora di sciogliere tutte le riserve a suo tempo formulate, consentendo un **riepilogo definitivo di tutta la materia.**

Modalità di proclamazione dello sciopero

Al termine dell'eventuale periodo di raffreddamento, previsto dalle procedure contrattuali, le strutture che intendono proclamare uno sciopero devono inoltrare richiesta per un tentativo di conciliazione alla Commissione Nazionale di conciliazione composta dalle rispettive Segreterie Nazionali e dall'Abi (fax 67678053), contenente le motivazioni della vertenza.

La convocazione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi (se la comunicazione è inviata dopo le 17:00, si intende pervenuta il giorno successivo); trascorso tale termine il tentativo di conciliazione si intende comunque esperito.

Proclamazione dello sciopero

La proclamazione deve essere inviata per iscritto:

- all'azienda
- all'autorità prevista dall'art. 8 l.146/90, cioè il Prefetto competente per territorio in caso di scioperi locali compresi nell'ambito provinciale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro Divisione IX, Via Flavia 6 00187 Roma negli altri casi.

Deve contenere:

- dichiarazione di esperimento del tentativo di conciliazione;
- data di effettuazione;
- modalità di effettuazione;
- motivazioni.

La durata di una singola azione di sciopero, rispettando ovviamente le “franchigie” (mercoledì, 48 ore consecutive, non oltre 4 giorni di calendario), non può superare il limite di 28 giorni dalla data dell’inizio dell’azione; la proclamazione deve contenere il numero di ore, le unità produttive interessate, le modalità di sciopero. Trascorsi 45 giorni dal precedente tentativo di conciliazione, occorre rinnovare l’intera procedura.

Sciopero dello straordinario

Viene assoggettato alle stesse regole di quello ordinario, comprese le franchigie; occorrerà prestare la massima attenzione nella proclamazione dello sciopero dello straordinario, perché se dichiarato senza il rispetto delle franchigie, può configurarsi come proclamazione illegittima e sanzionabile. Può essere proclamato per un periodo superiore ai 28 giorni. (La Commissione non ha provveduto a definire una durata massima dello sciopero dello straordinario).

Revoca

E’ possibile revocare **sempre** lo sciopero **almeno 5 giorni prima** della data della sua effettuazione, **dopo** quella data la revoca è consentita **solo se è intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia, o dell’autorità competente** ad emettere l’ordinanza di cui all’art.8 della l.n.146/90. La revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero. Una revoca non conforme a queste previsioni è sanzionata quale forma sleale di azione sindacale.

Sanzioni

In caso di violazione delle norme di legge e delle procedure qui richiamate, sono previste sanzioni che vanno da **un minimo di 5.000.000 ad un massimo di 50.000.000**, in queste misure sono compresi anche i **permessi sindacali retribuiti** che possono essere trattenuti. Le Organizzazioni Sindacali vengono sanzionate anche con **l’esclusione per due mesi dalle trattative**. Gli importi delle sanzioni vengono raddoppiati in caso di mancato rispetto delle indicazioni preventive della Commissione di garanzia.

Ai lavoratori che aderiranno a scioperi che saranno giudicati negativamente dalla Commissione di garanzia, si applicheranno sanzioni disciplinari (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure di estinzione del rapporto di lavoro.

La delibera 01/60 è valida anche per il settore Federcasse, (il cui accordo è stato giudicato idoneo con delibera 01/37 del 10/05/2001, non ancora pubblicata), configurando così il termine di un percorso iniziato lo scorso Giugno 2000 con la pubblicazione della legge n.83.

Le nuove regole determinano sicuramente maggiori difficoltà nella gestione dei conflitti di lavoro, consentendo comunque la possibilità di sviluppare azioni di lotta efficaci e durature.

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. considerano positivo il lavoro svolto, dando atto alle controparti e alla Commissione di garanzia di aver contribuito alla realizzazione di un accordo equilibrato, che nel suo complesso risponde alle esigenze richiamate dal legislatore di un più efficace temperamento di due diritti costituzionali primari.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

Roma 12 Luglio 2001

fabi 12 7 01